

Cari lettori,

la categoria dell'interposizione sta assumendo confini illimitati nella interpretazione dell'Agenzia delle Entrate. Lo mostra una recente risposta a interpello, che fra l'altro tratta una interessante fattispecie di plusvalenze derivanti da atti di disposizione di valori mobiliari acquisiti a titolo di liberalità e ceduti entro il successivo quinquennio.

Ne discute un saggio programmato per il prossimo numero della Rivista, che intanto vi anticipo.

Vi saluto cordialmente.

Maurizio Lupoi

L'interposizione del trust tra clausole dell'atto istitutivo e comportamento concreto dei soggetti coinvolti (Risposta a interpello, 23 gennaio 2026, n. 17/E)

Andrea Beraldo

Sommario: § 1. Considerazioni introduttive - § 2. La Risposta a interpello n. 17/E/2026 - § 3. La disposizione antielusiva riguardante il trasferimento di "valori mobiliari" a titolo gratuito - § 4. L'interposizione del trust - § 5. La rilevanza della legge regolatrice - § 6. L'esigenza di verificare in concreto i profili attinenti alla discrezionalità del trustee - § 7. Riflessioni circa le clausole dell'atto istitutivo del trust ritenute "indice" di interposizione

§ 1. Considerazioni introduttive

La Risposta a interpello [23 gennaio 2026, n. 17/E](#) affronta una fattispecie articolata, nella quale si intrecciano due questioni di particolare interesse: da un lato, l'applicazione dell'[art. 16, comma 1, L. 18 ottobre 2001, n. 383](#) alla cessione di partecipazioni provenienti da un trust; dall'altro, la qualificazione del trust come fiscalmente interposto dal disponente in presenza di poteri invasivi attribuiti al guardiano, ma da questi mai concretamente esercitati.

Sebbene entrambi i profili meritino attenzione, è soprattutto il secondo ad assumere rilievo sistematico: la soluzione accolta dall'Agenzia delle Entrate sembra infatti fondarsi su una nozione di interposizione che prescinde dall'effettivo esercizio dei poteri attribuiti ai soggetti coinvolti nella vita del trust, valorizzando invece una mera astratta potenzialità di influenza sul trustee.

Tale impostazione solleva alcune perplessità, in particolare rispetto alla funzione stessa dell'interposizione tributaria, la quale dovrebbe consentire di individuare il soggetto che, disponendo in concreto della ricchezza del trust, può ritenersi il reale possessore dei redditi.

§ 2. La Risposta a interpello n. 17/E/2026

La fattispecie esaminata dall'Agenzia delle Entrate riguarda un trust istituito dalla madre (disponente) nel 2020 a favore dei propri due figli (beneficiari), per pianificare il passaggio generazionale di una partecipazione totalitaria al capitale sociale di una S.r.l. italiana, conferita in trust limitatamente alla nuda proprietà (ed ai diritti di voto).

Il trust è gestito da una *trust company* svizzera e, dunque, è fiscalmente residente in Svizzera.

L'elemento centrale della struttura del trust è la figura del guardiano, coincidente con quella del figlio (beneficiario e pure istante), a cui l'atto istitutivo riserva numerosi poteri: nomina e revoca del trustee, con determinazione del compenso ad esso spettante; pareri e consensi sulla cessione di partecipazioni non quotate e su altre operazioni immobiliari; consenso alla cessazione anticipata del trust; pareri su modifiche della sede e dell'atto istitutivo; consenso all'eliminazione dei beneficiari; nomina dei successori al ruolo di guardiano; facoltà di esprimere opinioni su qualsiasi attività del trust.

E proprio il beneficiario - da sempre poco convinto della scelta della madre di istituire il trust - ha ritenuto antieconomica la detenzione della nuda proprietà sulle quote attraverso il trust, trattandosi di attività tendenzialmente statica, a cui è ricondotto il sostenimento di notevoli costi di gestione.

Pensiero che non ha certamente tenuto nascosto alla madre, tanto da indurla ad informare il trustee del desiderio del figlio di ottenere la distribuzione del fondo in trust ad esso destinato; ricevuta la lettera dei desideri, il trustee ha dato seguito alla distribuzione del fondo in trust a favore di entrambi i beneficiari, attribuendo al figlio il 60% della

nuda proprietà (e dei diritti di voto) sulla partecipazione e il residuo 40% alla figlia, determinando così la cessazione del trust.

Successivamente, la madre ha rinunciato all'usufrutto sul 40% delle quote pervenute alla figlia, che è divenuta piena proprietaria; mentre, il figlio è divenuto pieno proprietario del 60% delle quote solo al decesso della madre, per effetto del consolidamento dell'usufrutto alla nuda proprietà.

Ma ciò che ha mosso il figlio a proporre l'istanza ad interpello è la ricezione di una proposta di acquisto delle quote (ricevuta, unitamente alla sorella, quando la madre era ancora in vita), che sarebbe intenzionato ad accettare, seppure cedendo la sola nuda proprietà del 60% delle quote.

Pertanto, il figlio ha chiesto all'Agenzia chiarimenti in ordine all'operatività del regime di tassazione delle plusvalenze provenienti da atti di disposizione di "valori mobiliari" acquisiti a titolo di liberalità (art. 16, comma 1, L. 383 del 2001) anche all'operazione di cessione della nuda proprietà di quote di S.r.l.; in ipotesi affermativa, l'istante ha ipotizzato di ritenere inoperante tale norma individuando il *dies a quo* del quinquennio interessato dal disposto normativo nella data di dotazione in trust delle quote (2020), anziché in quella di distribuzione ai beneficiari (2022): e ciò sul presupposto che il trust potesse essere ritenuto interposto dall'istante in ragione dei poteri ad esso spettanti quale guardiano e, quindi, della possibilità di ricondurre l'acquisizione della nuda proprietà (da cedere a terzi nel 2026) all'atto di dotazione iniziale operato dalla madre.

L'Agenzia delle Entrate ha concluso diversamente: i poteri attribuiti al guardiano consentono di ritenere interposto il trust, ma poiché non vi è evidenza del fatto che il figlio li abbia concretamente esercitati (influenzando il trustee), l'interponente era da individuarsi nella madre-disponente, in quanto soggetto astrattamente in grado di influenzare il trustee attraverso il figlio-guardiano.

Il cortocircuito generato dal documento di prassi in punto di interposizione del trust è evidente, così come è evidente la contraddittorietà dell'interpretazione fornita dall'Agenzia, come si passa ad illustrare, dopo aver svolto qualche riflessione in punto di operatività dell'art. 16, comma 1, L. 383 del 2001.

§ 3. La disposizione antielusiva riguardante il trasferimento di “valori mobiliari” a titolo gratuito

L'art. 16, comma 1, L. 383 del 2001 introduce una disposizione antielusiva in materia di tassazione delle plusvalenze derivanti da atti di disposizione di “valori mobiliari” acquisiti a titolo di liberalità (donazione o altro atto *inter vivos*), prevedendo che “il beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente a oggetto i valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata fatta”.

Sebbene la norma faccia riferimento alla circolazione di valori mobiliari, il riferimento all'[art. 5 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461](#) porta a limitarne la sfera di operatività alle sole operazioni aventi ad oggetto i beni di cui all'[art. 67, comma 1, lett. da c\) a c-sexies\), TUIR](#); e, tra queste, in particolare alle operazioni di trasferimento di partecipazioni societarie (anche se limitate alla nuda proprietà o ai diritti reali di godimento sulle partecipazioni – ex [art. 9, comma 5, TUIR](#)¹).

L'art. 16, comma 1 – la cui vigenza è ancora sostenuta da parte della dottrina² – è stato introdotto in sede di soppressione dell'imposta sulle

¹ L. Del Federico, *Cessione di partecipazioni societarie ricevute per donazione*, in *Il Fisco*, 2003, 7512.

² A. Marinello, *Redditi di capitale e redditi diversi di natura finanziaria*, Torino, 2018, 362. M. Leo, *Le imposte sui redditi nel Testo Unico*, Tomo I, Milano, 2018, 1162.

successioni e donazioni al fine di evitare che l'abrogazione del tributo venisse strumentalizzata per ridurre la fiscalità delle cessioni di valori mobiliari.³ Effetto che, nella sostanza, la dottrina circoscriveva alla donazione di partecipazioni qualificate "frammentate" in più partecipazioni non qualificate, poi cedute a terzi dal donatario beneficiando di un regime fiscale più mite,⁴ atteso che all'epoca le plusvalenze derivanti da partecipazioni sociali erano soggette a regimi fiscali differenti (il 12,5% per le partecipazioni non qualificate e il 27% per le partecipazioni qualificate).

Per effetto della norma antielusiva, quindi, la cessione di una partecipazione non qualificata proveniente dalla frammentazione di una partecipazione qualificata veniva tassata, in capo all'avente causa, con il medesimo criterio che il dante causa avrebbe dovuto applicare se avesse ceduto direttamente la partecipazione (ossia applicando *pro quota* l'aliquota del 27%).

Tuttavia, si potrebbe dubitare della persistente rilevanza sistematica dell'art. 16, comma 1, L. 383 del 2001,⁵ in quanto il principale effetto elusivo che la norma mirava a reprimere è venuto meno dal 2019 con la parificazione dei *capital gain* su partecipazioni qualificate e non qualificate, ora soggette alla medesima imposta sostitutiva al 26%;⁶ l'esigenza di reprimere i fenomeni di frammentazione di partecipazioni qualificate in più partecipazioni non qualificate non sembra più essere attuale, dal momento che tale effetto è ora inibito *ex lege*.

³ L. Sorgato, *La cessione delle partecipazioni acquistate a titolo gratuito e gli scopi antielusivi della norma*, in *Corr. trib.*, 2003, 714.

⁴ M. Beghin, *Le disposizioni antielusive nella cessione di partecipazioni acquistate a titolo gratuito*, in *Corr. trib.*, 2002, 1205.

⁵ In tal senso: G. Gavelli, *Rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate e dei terreni: effetto sui calcoli di convenienza di successioni e donazioni*, in *Il Fisco*, 2010, 804.

⁶ Cfr. art. 1, commi 999 ss., L. 27 dicembre 2017, n. 205.

Diversamente, si dovrebbe prescindere dalle ragioni che hanno portato all'introduzione della norma, ritenendola operante per ciascuna operazione di trasferimento di valori mobiliari effettuata entro il quinquennio successivo all'acquisizione per effetto di una liberalità, elevandola a disposizione finalizzata a garantire la continuità dei valori fiscali per gli atti di liberalità *inter vivos* e, quindi, l'assenza di salti d'imposizione.

Ma ciò potrebbe risultare eccessivo, in quanto finirebbe per sovrapporsi all'[art. 68, comma 6, TUIR](#), norma che detta già le regole di determinazione dei capital gain su partecipazioni donate (“nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante”), peraltro estendendone l'operatività a trasferimenti di beni avvenuti per effetto di liberalità diverse dalle donazioni (a cui, invece, l'art. 68, comma 6, TUIR sembra riferirsi in via esclusiva).

Le riflessioni sin qui svolte non sembrano essere state prese in considerazione dall'Agenzia, che ha ritenuto pienamente operativa la norma antielusiva, senza interrogarsi sulla sua attuale operatività e, quantomeno, sull'applicazione della stessa nella fattispecie descritta nell'istanza di interpello.

A questo si innesta il tema dell'interposizione, a cui l'Agenzia ha fatto ricorso per ritenere operativa la norma antielusiva in capo al figlio-beneficiario, facendo cioè decorrere il quinquennio dalla data del formale trasferimento delle partecipazioni al figlio (2022), in luogo della dotazione delle stesse al trust (2020).

§ 4. L'interposizione del trust

Sul tema dell'interposizione del trust la dottrina ha scritto molto negli anni,⁷ e questo anche grazie a numerosi documenti di prassi

⁷ In breve, l'Agenzia delle Entrate ritiene che i trust con alcune caratteristiche sono “inesistenti” in quanto “interposti fittiziamente” (di solito) dal disponente. Nozione ampiamente criticata dalla dottrina, tra cui: T. Tassani, *Il trust nel sistema fiscale*

pubblicati,⁸ dai quali traspare una certa diffidenza dell'Agenzia delle Entrate rispetto a tale istituto.

A partire dagli ormai noti “indici” di interposizione elencati nelle circolari [10 ottobre 2009, n. 43/E](#) e [27 dicembre 2010, n. 61/E](#), di recente l'Agenzia si è focalizzata sul contenuto delle clausole contenute negli atti istitutivi, concludendo spesso per l'interposizione di trust regolati in conformità alla convenzione de L'Aja ed alla legge regolatrice scelta dal disponente.

Si tratta di un profilo che andrebbe osservato da una duplice visuale, ossia rispetto alla rilevanza che assume la legge regolatrice sul tema dell'interposizione ed alla necessità di condurre un'analisi in concreto, onde verificare se la discrezionalità del trustee sia stata stressata a tal punto da compromettere gli elementi essenziali del trust (i.e. effettivo spossessamento dei beni e segregazione patrimoniale).

Con la doverosa precisazione che il richiamo alla nozione di interposizione risponde esclusivamente ad esigenze di linearità rispetto al documento di prassi qui commentato (ed a quelli aventi il medesimo tenore), posto che il fenomeno attenzionato dall'Agenzia

italiano, Pisa, 2012, 176; D. Stevanato, “Stretta” dell'Agenzia delle Entrate sulla fiscalità dei trust: a rischio un sereno sviluppo dell'istituto?, in *Corr. trib.*, 2011, 537; A. Vicari, *La soggettività passiva del trust nelle imposte dirette tra interposizione fittizia, simulazione e riqualificazione*, in questa *Rivista*, 2011, 475; A. Vicari, *La soggettività passiva del trust nelle imposte dirette tra interposizione fittizia, simulazione e riqualificazione*, in questa *Rivista*, 2011, 601; D. Muritano, *Le condizioni dell'Agenzia delle Entrate per la rilevanza fiscale dei trust interni: osservazioni critiche*, in questa *Rivista*, 2011, 263.

⁸ L'Agenzia delle Entrate ha dapprima affrontato il tema dell'interposizione con la Risoluzione [17 gennaio 2003, n. 8/E](#), per poi approfondirlo con le circolari n. 43/E/2009 e 61/E/2010, quest'ultima richiamata anche nella circolare n. [34/E/2022](#) (con cui l'Agenzia sembrava voler superare alcune delle criticità contenute nelle precedenti circolari – L. Belluzzo, *La discrezionalità nei trust per il fisco italiano dopo la circolare 34/E*, in questa *Rivista*, 2023, [361](#)). A queste sono seguite negli anni numerose risposte ad interpello e risoluzioni nelle quali l'Agenzia ha dato applicazione all'interpretazione contenuta nelle summenzionate circolari rispetto a taluni casi concreti.

sembra piuttosto riconducibile all'assenza di soggettività passiva del trust ed alla conseguente riconducibilità dei redditi ai soggetti che ne risultano i possessori, più che a un'ipotesi di interposizione in senso proprio.

§ 5. La rilevanza della legge regolatrice

Come noto, il trust ha fatto ingresso nel nostro ordinamento attraverso la ratifica della convenzione de L'Aja del 1° luglio 1985, avvenuta con [L. 16 ottobre 1989, n. 364](#).

L'[art. 2 della Convenzione](#) stabilisce che un trust è efficace per gli Stati aderenti quando i beni dotati sono “posti sotto il controllo di un trustee” e tale trustee è dotato del “potere e onere dell'obbligo” di “amministrare, gestire o disporre dei beni secondo i termini del trust e le norme particolari imposte dalla legge”: in pratica, quando l'istituzione del trust abbia realizzato l'effettivo spossessamento dei beni da parte del disponente e la conseguente segregazione patrimoniale degli stessi in capo al trustee.

Ora, il richiamo della Convenzione alle “norme particolari imposte dalla legge” assume un ruolo centrale, in quanto le singole leggi regolatrici possono attribuire ai soggetti partecipanti alla vita del trust dei poteri diversificati e più o meno invasivi, senza compromettere la genuinità dell'istituto; profilo che trova conferma nell'art. 2, par. 3, della Convenzione,⁹ che riconosce l'effettività del trust anche qualora il “costituente conservi alcune prerogative” o il trustee “possieda alcuni diritti in qualità di beneficiario”.¹⁰

Ne discende che, sotto il profilo civilistico, non può essere ritenuto “invalido” un trust istituito conformemente alla legge regolatrice

⁹ Nello stesso senso: Cass. civ., [26 dicembre 2025, n. 34208](#).

¹⁰ M. Lupoi, *Può il disponente “influenzare” il trustee? Sì, e può fare di più*, in questa *Rivista*, 2023, [797](#), che si richiama anche al Rapporto esplicativo accluso alla convenzione de L'Aja.

scelta dal disponente ex [art. 6, par. 1, Convenzione](#),¹¹ da cui siano derivati l'effettivo spossessamento dei beni e la segregazione patrimoniale in capo al trustee; e tale conclusione non può certo essere ignorata sul diverso (ma connesso) piano fiscale, dato che il Legislatore tributario si è limitato a riconoscere la soggettività passiva del trust ai fini delle imposte sui redditi¹², ma senza fornire alcuna definizione fiscale di tale istituto, che dovrà perciò essere ricavata dal comparto del diritto civile.

Tuttavia, la prassi dell'Agenzia sembra seguire la direzione opposta, arrivando a disconoscere gli effetti fiscali di trust sulla scorta di una valutazione (negativa) della regolamentazione adottata dal disponente nell'atto istitutivo, anche se conforme alla convenzione de L'Aja.¹³ E ciò, per giunta, sulla base di una mera lettura "cartolare" degli atti regolanti i trust, senza cioè svolgere alcuna indagine in concreto circa l'effettivo livello di ingerenza dei soggetti interessati dal trust rispetto al potere discrezionale del trustee.

§ 6. L'esigenza di verificare in concreto i profili attinenti la discrezionalità del trustee

Si tratta di un profilo evidenziato nella circolare n. 61/E/2010,¹⁴ che tuttavia non sembra essere stato tenuto in considerazione nei documenti di prassi successivi (almeno sino alla Risposta ad interpello qui in esame).

Al contrario, l'approccio fattuale – basato sul concreto comportamento dei soggetti interessati dalla vita del trust – sembra

¹¹ Purché la legge regolatrice non sia manifestamente "incompatibile con l'ordine pubblico" ([art. 18 Convenzione](#)).

¹² Cfr. art. 1, comma 74, [L. 27 dicembre 2006, n. 296](#).

¹³ M. Cecci, *Trust interposti: i principi della Convenzione de L'Aja come guida nell'interpretazione delle clausole dell'atto istitutivo* (CGT II grado Lombardia, 7 marzo 2023), in questa Rivista, 2024, [133](#).

¹⁴ Agenzia delle Entrate, circolare n. 61/E/2010, p. 5.

essere senza dubbio quello più appropriato,¹⁵ soprattutto se si considera che la funzione dell'interposizione tributaria è quella di ricondurre la tassazione al reale possessore dei redditi che, nel caso di specie, risulterebbero formalmente realizzati dal trust. E proprio il possesso dei redditi sembra essere il criterio da seguire per attuare la tassazione senza "scomodare" la nozione dell'interposizione, ad esempio accogliendo la tesi secondo cui il fenomeno indagato dall'Agenzia dovrebbe più correttamente essere ricondotto al solo profilo della soggettività passiva del trust in ragione della sussistenza (o meno) degli elementi caratteristici di tale istituto.

Tuttavia, ciò che accomuna entrambe le ipotesi è la centralità che assume il profilo sostanziale in luogo di quello formale.

Si pensi, ad esempio, al caso in cui l'atto istitutivo del trust attribuisca al disponente dei poteri che limitano l'operatività del trustee, i quali però non siano mai stati esercitati dal disponente, tanto da non essere in discussione la discrezionalità del trustee: concludere per l'interposizione del trust farebbe sì che i redditi del trust venissero attribuiti al disponente, senza che questi possa essere qualificabile quale possessore dei redditi, non avendo realizzato alcuna ricchezza tassabile.

E lo stesso vale per il caso opposto, in cui l'atto istitutivo del trust non contenga clausole "discutibili" (nell'ottica dell'Agenzia), ma il trustee risulti essere concretamente eterodiretto dal disponente: la genuinità del trust desunta dalla sola lettura delle clausole risulterebbe insufficiente, in quanto non garantirebbe l'assoggettamento a tassazione del soggetto reale possessore dei redditi.

Con ciò non si vuol dire che l'atto istitutivo non assuma alcuna rilevanza, ma solo che l'indagine della natura genuina o interposta del

¹⁵ Evidenzia l'opportunità di svolgere una indagine "di carattere sostanziale (che prescinde dalla mera analisi dell'atto istitutivo)": G. Zoppis, *Trust inesistenti e poteri di guardiano e beneficiari: un accertamento non sempre agevole*, in *Il Fisco*, 2022, 243.

trust dovrebbe essere condotta attraverso la combinazione di più fattori,¹⁶ ossia: da un lato, la conformità delle clausole contenute nell'atto istitutivo del trust rispetto alla legge regolatrice, e dall'altro lato, il comportamento concretamente tenuto dai soggetti coinvolti nella vita del trust,¹⁷ con la conseguenza che alcuna interposizione del trust può essere eccepita se all'esito di tale indagine viene confermato l'effettivo spossessamento dei beni da parte del disponente e la segregazione patrimoniale degli stessi in capo al trustee.

§ 7. Riflessioni circa le clausole dell'atto istitutivo del trust ritenute "indice" di interposizione

Nella fattispecie esaminata nella Risposta a interpello n. 17 del 2026 l'Agenzia esclude l'esistenza di un comportamento tenuto dal guardiano (e beneficiario) che abbia compromesso la discrezionalità del trustee, ma ritiene che il trust sia comunque interposto in quanto l'atto istitutivo gli attribuiva dei poteri invasivi. E l'interponente non sarebbe rinvenibile nel guardiano-beneficiario, ma nel disponente che (in astratto) avrebbe potuto indurre il guardiano ad esercitare i poteri invasivi ad esso spettanti, compromettendo la discrezionalità del trustee.¹⁸

¹⁶ L'esame dell'interposizione dovrebbe essere condotto "alla luce delle regole contenute nell'atto istitutivo, dei comportamenti e della concreta operatività del trust" (D. Stevanato, *La nozione di beneficiario individuato del trust e l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate*, in *Corr. trib.*, 2013, 2769).

¹⁷ Ipotizza un approccio simile a seconda del livello di invasività dei poteri attribuiti dalle clausole dell'atto istitutivo del trust: E. Vial, *L'interposizione del trust va dimostrata sul piano fattuale?*, in *Il Fisco*, 2026, 813.

¹⁸ Non è la prima volta che l'Agenzia, in ragione dell'invasività dei beneficiari, conclude per l'interposizione del trust nei confronti del disponente, come è accaduto nella [Risposta a interpello, 1 dicembre 2021, n. 796/E](#), commentata da E. Vial, *Clausole dell'atto di trust che portano all'interposizione: la prassi dell'Agenzia delle entrate*, in *Il Fisco*, 2022, 1151; G. Zoppis, *Trust inesistenti e poteri di guardiano e beneficiari: un accertamento non sempre agevole*, cit., 243.

Si tratta di un ragionamento puramente astratto e ipotetico, la cui unica certezza è che non vi è stata concreta ingerenza nelle scelte discrezionali del trustee.

Ciò nonostante, l’Agenzia ha qualificato il trust come interposto sulla scorta del fatto che “i poteri del Trustee potevano essere fortemente limitati dall’ingerenza del guardiano”, mediante il quale la disponente “poteva influenzare la gestione del trust”.

Conclusioni che non appaiono condivisibili, non solo per quanto detto rispetto alla necessità di svolgere un’indagine in concreto sul profilo della discrezionalità del trustee, ma anche perché le clausole contenute nell’atto istitutivo del trust esaminate dall’Agenzia sembrano essere (in buona parte) conformi alla convenzione de L’Aja.

Tali clausole avevano ad oggetto il potere del figlio: di “revocare, nominare e determinare la remunerazione del trustee”; di “fornire il consenso sulla cessazione anticipata”; di “esprimere la propria opinione” o “un parere” su taluni atti di gestione del trust.

Tra queste, la clausola forse più incisiva è quella che attribuisce al figlio il potere di “revocare, nominare e determinare la remunerazione del trustee”. L’attenzione è principalmente rivolta al potere di revoca del trustee,¹⁹ rispetto al quale non è tuttavia desumibile dal documento di prassi se l’atto istitutivo del trust attribuisse un potere di revoca *ad nutum* oppure subordinato al verificarsi di taluni presupposti (e, in tal caso, di quali presupposti).

¹⁹ Già attenzionato dall’Agenzia delle Entrate, ad esempio, nella Risposta a interpello [16 dicembre 2024, n. 258](#) (in cui il potere di rimuovere il trustee spettava al beneficiario) e nella Risposta ad interpello [27 marzo 2023, n. 267](#) (in cui il potere di rimuovere il trustee spettava al guardiano, a propria volta rimuovibile dal disponente).

Ad ogni modo, la dottrina ha più volte riconosciuto come la figura del trustee ben si presti ad essere soggetta a controllo:²⁰ e la revoca del trustee da parte del guardiano²¹ rappresenta un'espressione di tale forma di controllo, funzionale a garantire che il trust venga gestito conformemente agli scopi per cui è stato creato. Prova ne sia che le leggi regolatrici del trust attribuiscono al guardiano il potere di revoca del trustee, e lo fanno senza subordinarlo al verificarsi di condizioni o presupposti.²²

Ora, volendo porci nella prospettiva dell'Agenzia, il potere di revoca del trustee potrebbe tutt'al più fungere da mero elemento indiziario dell'interposizione, che preso singolarmente (e senza riscontro fattuale) non sembrerebbe comunque idoneo a qualificare automaticamente il trust come interposto.²³

Chiaro è che quando il guardiano riveste anche una posizione beneficiaria, l'attenzione finisce per essere rivolta allo *status* di beneficiario del trust, introducendo un ulteriore elemento di criticità; ma tale profilo non sembra idoneo ad escludere la natura indiziaria del potere di revoca del trustee, né tantomeno l'esigenza di svolgere

²⁰ M. Lupoi, *Può il disponente "influenzare" il trustee?*, cit., 797, richiamato anche da M. Cecci, *Trust interposti: i principi della Convenzione de L'Aja come guida nell'interpretazione delle clausole dell'atto istitutivo*, cit., 133.

²¹ Potere che sembra essere conforme alla funzione di garanzia che il guardiano assume nell'ambito del trust. In tal senso: E. Vial, *È interposto il trust con trustee revocabile dal disponente o dai beneficiari?*, in *Il Fisco*, 2025, 775.

²² Si veda, ad esempio, l'art. 52, par. 5, della legge di San Marino ([L. 1 marzo 2010, n. 42](#)) o ancora l'art. 24A, par. 2, della legge maltese ([Trusts and Trustees Act, Chapter 331](#)).

²³ Nello stesso senso: E. Vial, *È interposto il trust con trustee revocabile dal disponente o dai beneficiari?*, cit., 775; P. Scarioni, P. Angelucci, A. Cerofolini, *Il riconoscimento del trust ai fini delle imposte sui redditi*, in *Corr. trib.*, 2025, 876, i quali hanno aggiunto che "ciò non esclude che, in punto di fatto, la clausola in esame possa costituire lo strumento per poter sottomettere il trustee ai voleri di colui che ha l'esercizio del potere si revoca; tuttavia, al fine di accertare un suo eventuale 'uso distorto', occorrerà necessariamente valutare ciò che in concreto è accaduto (valutazione, questa, che purtroppo non può essere svolta 'a tavolino')".

un'indagine in concreto, onde verificare se il titolare di tale potere lo abbia mai stato esercitato o anche solo utilizzato come "leva" per influenzare il trustee, compromettendone la discrezionalità.

Discorso a parte potrebbe essere fatto se l'atto istitutivo esaminato dall'Agenzia avesse attribuito ai beneficiari il potere di porre termine anticipatamente al trust,²⁴ trattandosi di potere che consente al titolare di determinare le tempistiche di distribuzione del patrimonio e dei redditi del trust, favorendo così la qualificazione del titolare quale possessore dei redditi.²⁵

Tuttavia, nella fattispecie esaminata dall'Agenzia non sembra evincersi alcun potere del figlio di porre fine anticipatamente al trust, ma solo il potere di "fornire il consenso sulla cessazione anticipata" quale guardiano del trust.

Si tratta di un potere che potrebbe risultare all'apparenza invasivo (in quanto senza il consenso del guardiano il trustee non può cessare anticipatamente il trust), ma che al contempo può rimanere inattuato ogniqualvolta il trustee non intenda procedere alla cessazione anticipata del trust.

Non a caso, più in generale, la previsione di un potere di consenso preventivo per il compimento di taluni atti inerenti la gestione del trust è conforme alla funzione tipica del guardiano, quale soggetto tenuto a vigilare sull'operato del trustee²⁶ e, talvolta, a supportare quest'ultimo

²⁴ Si tratta di potere comunque conforme a numerose leggi regolatrici del trust: ad esempio, l'[art. 43, par. 3, legge di Jersey](#) (Trusts (Jersey) Law 1984), o ancora l'art. 17, par. 3, della legge maltese (Trusts and Trustees Act, Chapter 331).

²⁵ G. Zoppis, *Trust inesistenti e poteri di guardiano e beneficiari: un accertamento non sempre agevole*, cit., 243.

²⁶ G. Zoppis, op. ult., cit., 243; E. Vial, *Interposto il trust con guardiano nominato o revocato dal disponente?*, cit., 1958.

Invero, gli ordinamenti che conoscono il trust tendono ad attribuire al *guardiano* anche l'esercizio diretto di poteri dispositivi o gestionali tipici del trustee. Tuttavia, per garantire un corretto equilibrio del trust, appare preferibile che "il guardiano

nell'assunzione di specifiche decisioni (soprattutto quando presuppongono la conoscenza di informazioni note al guardiano per la propria vicinanza con il disponente o i beneficiari²⁷ e, magari, per la natura di operatore professionale del trustee).

Ne discende che il potere di consenso preventivo non sembra poter validamente rappresentare un indice di interposizione del trust, purché il consenso non sia previsto per tutti gli atti di gestione del trust, ma riguardi solo gli atti (o gli eventi) che incidono direttamente sul programma del trust stabilito dal disponente; in tal caso, il consenso preventivo del guardiano funge da strumento di garanzia sull'operato del trustee, che consente di limitare la discrezionalità di quest'ultimo ogniqualvolta si appresta a porre in essere atti dispositivi o gestori idonei a compromettere gli scopi del trust.

Ovviamente, il presupposto è che anche il guardiano eserciti tale potere con il medesimo intento di preservare gli scopi del trust, altrimenti assisteremmo ad uno sviamento della funzione tipica del guardiano e ad un esercizio dei poteri astrattamente idoneo a snaturare il ruolo del trustee. Si tratta, però, di fattispecie da verificare sulla base di un'indagine in concreto, da svolgersi anche in considerazione delle norme concretamente applicabili, che ben potrebbero contemplare la possibilità di rivolgersi al giudice per rimuovere la fase di stallo che andrebbe a crearsi a fronte del mancato consenso da parte del guardiano al compimento di taluni atti.

Invece, le numerose clausole contenute nell'atto di trust esaminato dall'Agenzia che contemplano il potere di “esprimere la propria opinione” o “un parere” su taluni atti di gestione del trust non sembrerebbero idonee a configurare un indice sintomatico di

operi principalmente quale controllore dell'attività gestoria del trustee”, riservando a quest'ultimo l'esercizio dei poteri dispositivi e gestionali (M. Lupoi, *Istituzioni del diritto dei trust negli ordinamenti di origine e in Italia*, Padova, 2016, 155 e 157)

²⁷ P. Scarioni, P. Angelucci, A. Cerofolini, *Il riconoscimento del trust ai fini delle imposte sui redditi*, cit., 876.

interposizione: al contrario, la necessità di acquisire una tale opinione su alcuni atti inerenti la vita del trust sembra essere pienamente conforme alla funzione di vigilanza rivestita dal guardiano, a garanzia del perseguimento degli scopi del trust.

§ 8. Conclusioni in punto di interposizione del trust e di operatività della norma antielusiva

La Risposta a interpello n. 17 del 2026 offre senza dubbio alcuni spunti interessanti, soprattutto per quanto riguarda la rilevanza del comportamento dei soggetti interessati dalla vita del trust rispetto all'indagine circa la natura interposta dello stesso.

In chiave sistematica, è possibile distinguere tre situazioni.

(i) Alcune clausole contenute negli atti di trust consentono di concludere agevolmente per la natura interposta dello stesso, in quanto determinano la sostanziale privazione di qualsivoglia autonomia decisionale in capo al trustee, facendo così venir meno i requisiti essenziali del trust stabiliti dall'art. 2 della convenzione de L'Aja. Si pensi, ad esempio, al caso in cui il trustee non possa esercitare alcun potere di gestione del trust senza avere acquisito il preventivo consenso del disponente o dei beneficiari: la sola analisi dell'atto istitutivo del trust sembra poter escludere la realizzazione dell'effettivo spossessamento dei beni da parte del disponente e della conseguente segregazione patrimoniale degli stessi in capo al trustee.

(ii) Altre clausole dell'atto di trust, invece, potrebbero anche fungere da indici di interposizione, ma ove non supportate da un comportamento tale da compromettere la discrezionalità del trustee, non sembrano idonee a mettere concretamente in discussione la genuinità fiscale del trust. In tali casi gioca un ruolo essenziale l'aspetto fattuale, ossia le modalità in cui il titolare ha esercitato i poteri ad esso attribuiti (ammesso che siano stati realmente esercitati)

o abbia comunque fatto leva su di essi millantandone l'esercizio, compromettendo così la discrezionalità del trustee.

In altre parole, l'elemento distintivo non sembra quindi essere rappresentato dall'ampiezza dei poteri attribuiti ai soggetti coinvolti nella vita del trust, bensì dalle modalità concrete con cui tali poteri vengono esercitati e dall'incidenza che il loro esercizio produce sull'autonomia decisionale del trustee

(iii) Vi sono infine clausole dell'atto di trust che, per la loro natura e per la loro conformità alla legge regolatrice, non sono in grado di configurare nemmeno un indice indiziario di interposizione.

La fattispecie esaminata nella Risposta a interpello sembrerebbe rientrare nella seconda categoria: la previsione del potere di revoca spettante al guardiano e beneficiario potrebbe astrattamente configurare un indice di interposizione del trust, ma il comportamento concretamente tenuto da tale soggetto non ha compromesso la discrezionalità del trustee (e, quindi, la genuinità fiscale del trust).

E se è assodato che il comportamento del guardiano-beneficiario non ha snaturato il ruolo del trustee, non si comprende – sul piano logico, prima ancora che giuridico – per quale ragione l'Agenzia abbia concluso per l'interposizione del trust in capo alla disponente sulla scorta del fatto che “i poteri del Trustee potevano essere fortemente limitati dall'ingerenza del guardiano”, mediante il quale la disponente “poteva influenzare la gestione del trust”.

Ad ogni modo, l'assenza di interposizione avrebbe aperto la strada ad un ragionamento differente rispetto alla decorrenza del quinquennio stabilito dall'art. 16, comma 1, L. 383/2001 (nella prospettiva che tale norma sia ancora applicabile), prediligendo l'individuazione del dies a quo nell'atto di dotazione delle partecipazioni in trust, in luogo della distribuzione a favore dei beneficiari.

Invero, se la funzione della disposizione antielusiva è quella di sterilizzare gli effetti fiscali delle cessioni di partecipazioni societarie avvenute entro un determinato arco temporale da quando il dante causa se ne è privato, sembra ragionevole affermare che il quinquennio decorra dall'atto di dotazione dei beni in trust, essendo quello il momento in cui il disponente si è spogliato delle partecipazioni, attribuendole al trust.

Sembra difficile sostenere che il dante causa possa essere lo stesso trust, anche perché in tal caso i profili di imposizione della plusvalenza in Italia sarebbero notevolmente ridotti.

Infatti, la norma antielusiva impone di determinare la plusvalenza in capo all'avente causa come se fosse stata realizzata dal suo dante causa, nella specie rappresentato dal trust fiscalmente residente in Svizzera. Di conseguenza, la plusvalenza assumerebbe rilevanza in Italia solo se riguardasse una partecipazione di natura immobiliare ([art. 23](#), comma 1-*bis*, TUIR), dal momento che il regime di tassazione in Italia delle plusvalenze realizzate da soggetti fiscalmente residenti in Svizzera a fronte della cessione di partecipazioni in società residenti (art. 23, comma 1, lett. f), TUIR) risulterebbe “paralizzato” dall'art. 13, par. 3, della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, il quale stabilisce l'imponibilità della plusvalenza solo nel Paese di residenza del cedente (ossia la Svizzera).

Ciò sempreché il trust svizzero possa essere qualificato quale “persona (...) assoggettata ad imposta” nel Paese di residenza (Svizzera), presupposto necessario per l'operatività del regime convenzionale, ivi compreso il citato art. 13, par. 3, della Convenzione.